

CRITERI PER LE PROMOZIONI A RUOLO APERTO DA EFFETTUARSI SECONDO L'ORDINE DI RUOLO PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CHE ESPLETA FUNZIONI OPERATIVE E FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI E APPARTENENTE AI RUOLI DI RAPPRESENTANZA-TRIENNIO 2024-2026.

Le promozioni a ruolo aperto sono procedure di progressione in carriera del personale non appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sono disciplinate dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, le promozioni alla qualifica superiore, nell'ambito del ruolo di appartenenza, sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che alla data dello scrutinio abbia maturato un determinato periodo di effettivo servizio nella qualifica inferiore e non abbia riportato nell'ultimo triennio, una sanzione disciplinare pari o superiore alla sanzione pecuniaria o una valutazione inferiore a sufficiente.

L'art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 dispone che gli scrutini di promozione sono effettuati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di massima approvati dal Consiglio medesimo con cadenza triennale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 gennaio 2021, ha approvato i criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto per il triennio 2021-2023 a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella seduta del 13 dicembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto al rinnovo dei criteri per il conferimento delle promozioni a ruolo aperto per il triennio 2024-2026, confermando i criteri approvati per il triennio 2021-2023, che prevedono, per le promozioni a ruolo aperto, le stesse cause di sospensione dallo scrutinio previste dal decreto legislativo n. 217/2005 nelle disposizioni che disciplinano l'attribuzione dello scatto convenzionale.

In particolare, viene prevista la sospensione dalla promozione a ruolo aperto nei casi in cui il personale non direttivo e non dirigente si trovi in una delle seguenti situazioni:

- sospeso cautelatamente dal servizio;
- rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.

Nei citati casi, si applicano le norme contenute negli articoli 94 e 95 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: la promozione a ruolo aperto avviene, con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti penali e disciplinari, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per la promozione.

Per il personale che abbia subito una prima volta la sospensione dalla promozione, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare, e una seconda volta perché colpito da sanzione disciplinare pari o più grave di quella pecuniaria, a condizione che si tratti del medesimo addebito disciplinare, il periodo di sospensione non può superare complessivamente il periodo di osservazione (triennio) fissato dalle norme di riferimento. Pertanto, il periodo di osservazione (triennio) viene calcolato a decorrere dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato i requisiti per la promozione, qualora non fosse stato sospeso dalla stessa in base alla citata casistica.